

COMUNE DI AGORDO

STATUTO

Approvato dal consiglio comunale con delibera n. 52 del 18.12.2006

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto dello statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di AGORDO in attuazione delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e della Costituzione
2. Il Comune esercita la propria autonomia nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle conferite avvalendosi della potestà statutaria e regolamentare riconosciute.
3. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche mediante le attività che possono essere esercitate in modo adeguato dalle iniziative autonome dei cittadini e delle formazioni sociali

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune riconosce parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi, assume le iniziative volte ad eliminare le differenze che si riscontrano per realizzare tali finalità e promuove gli interventi necessari per assicurare rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali e religiose.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) la tutela, lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire una migliore qualità della vita delle persone di oggi e delle generazioni future.
5. Il Comune considera di prioritario interesse il diritto alla salute, nel rispetto della dignità, del singolo cittadino e della comunità e ne garantisce e promuove la tutela attraverso idonei mezzi educativi e partecipativi, nei momenti della prevenzione, cura e riabilitazione e nelle diverse situazioni di disabilità in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni.
6. Il Comune identifica nella famiglia l'elemento fondante nella costituzione e nello sviluppo della società centro primario di processi educativi e di formazione. Per valorizzare la centralità del suo ruolo attua ogni forma di aiuto ed incentivo al fine di garantire la permanente tutela dei suoi compiti e dei suoi fini.
7. Il Comune riconoscendo nell'emigrazione una componente storica fondamentale

della sua comunità s'impegna a favorire l'inserimento nella propria compagine sociale degli immigrati.

8. Il territorio del Comune di Agordo è inserito nella delimitazione territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela della minoranza ladina di cui alla legge 15.12.1999, n. 482

Art. 3

Programmazione e forme di collaborazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione, anche in vista di possibili unioni con Comuni limitrofi.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune, riconosciuto da Capo di Governo il 3 marzo 1929, è rappresentato da: "Campo di cielo, a due torri merlate, al naturale, chiuse e finestrate di nero, poste sopra due scogli, moventi dai lati dello scudo e fra i quali scorre un fiume, il tutto al naturale; le torri accompagnate in capo da una stella, di sei raggi d'argento."
2. Il Comune, per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua comunità è stato insignito del titolo di CITTÀ. (Art. 32 del R.D. 7 GIUGNO 1943, n. 651).
3. Il gonfalone del Comune, fregiato di Medaglia d'oro per meriti patriottici risorgimentali, è costituito dalla scritta "Comune di Agordo", da una corona turrata e dallo stemma racchiuso fra fronde di alloro e quercia.
4. L'uso dei simboli comunali è disciplinato da apposito regolamento.

Titolo II

IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 5

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal centro urbano e dalle frazioni: Brugnach, Colvignas, Crostolin, Farenzena, Giove, Le Grave, Mozzach, Parech, Piasent, Ponte Alto, Rif, Toccol, Valcozzena, Val di Frela e Veran, riconosciute ai fini demografici della comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 23,67 confinante con i Comuni di LA VALLE AGORDINA, RIVAMONTE AGORDINO, TAIBON AGORDINO, VOLTAGO AGORDINO e ZOLDO ALTO.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazzale Marconi n. 1.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale.

Art. 6

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo III

ORGANI DEL COMUNE

Capo I

il Consiglio Comunale

Sezione I

I Consiglieri Comunali

Art. 7

Diritti e poteri dei consiglieri

1. Il mandato di ciascun consigliere comporta:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio incarico.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.
3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 8

Doveri dei Consiglieri comunali e decadenza

1. Ciascun consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a quattro sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.
4. Il Sindaco, a seguito dell'accertamento delle assenze maturate dal Consigliere, attiva la procedura di decadenza inviando una comunicazione scritta sull'avvio del Procedimento e chiedendo giustificazioni.
5. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione che comunque non può essere inferiore a dieci giorni e non superiore a venti, decorrenti dalla data di ricevimento.

6. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e decide nella prima seduta successiva, prima di trattare ogni altro argomento, tenuto conto delle cause giustificative presentate.
7. Il Consigliere può prendere parte alla discussione, ma non alla votazione.
8. Il Consiglio, dichiarata la decadenza procede immediatamente alla surroga.

Art. 9

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 10

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale devono essere indirizzate al Consiglio.
2. La forma e le modalità sono disciplinate dalle norme vigenti e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Sezione II

Disciplina del Consiglio Comunale

Art. 11

Prima seduta del Consiglio

1. Il Sindaco dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi di convocazione da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco
3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco.
4. La seduta è pubblica e la votazione palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri Comunali delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal presente Statuto.
6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche, l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
7. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
8. Non si fa luogo al giuramento del Sindaco e alla comunicazione da parte dello stesso, della nomina dei componenti della Giunta Comunale, se non dopo aver

proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri Comunali.

Art. 12

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Il Sindaco neo eletto presenta le linee programmatiche del mandato alla conferenza dei Capi gruppo entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti e le fa pubblicare all'albo comunale e agli albi frazionali per 30 giorni. Il Consiglio è convocato entro i successivi 20 giorni dalla predetta pubblicazione .
2. Le proposte di modifica ed integrazione da parte dei consiglieri e dei cittadini singoli o associati devono essere depositate presso la segreteria comunale per gli atti dell'assemblea almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio.
3. Le linee programmatiche sono votate dal Consiglio e vengono adeguate annualmente in sede di approvazione della relazione revisionale e programmatica. L'attuazione viene verificata in sede di esame del rendiconto annuo.

Art. 13

Partecipazione del Consiglio alla definizione all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori:
 - a) con l'approvazione del bilancio di previsione e con allegati relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale ;
 - b) con l'approvazione del rendiconto di gestione con allegata relazione illustrativa della Giunta;
 - c) entro il 30 settembre di ciascun anno in sede di adozione della deliberazione consiliare sullo stato di ricognizione dell'attuazione dei programmi.
2. Il Consiglio qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato , può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 14

Lavori del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci dei piani e dei programmi in seduta ordinaria.
2. Il Consiglio deve, inoltre, essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri.
4. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 15

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di

- convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
 3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a due giorni liberi. Per giorni liberi s'intende che non deve essere conteggiato né il giorno di consegna dell'avviso né quello della seduta
 4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale;
 - b) mediante telegramma o raccomandata,
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;
 - d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

Art. 16

Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno .

Art. 17

Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 18

Voto palese e segreto

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche del consigliere.

Art. 19

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica; in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei membri assegnati al Consiglio senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 20

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la

maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 21

Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi/ uscire dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 22

Consigliere anziano

1. Il consigliere anziano è individuato dalla cifra elettorale maggiore- ad eccezione dei candidati a Sindaco- e in caso di parità di voti dalla maggiore età.

Art. 23

Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il Consiglio comunale può, altresì, istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
5. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

Art. 24

Commissione consigliare per lo Statuto e i regolamenti

1. Il Consiglio istituisce una commissione consigliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
2. La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento

da sottoporre all'esame del Consiglio, tra le quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni del testo unico enti locali D.Lgs. 267/00 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge 15/2005, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.

3. In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio comunale.

Art. 25

Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi deve essere prevista di norma la rappresentanza anche delle minoranze.
2. Per dette elezioni si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 26

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, indicativamente nelle seguenti materie:
 - a. Pace solidarietà amicizia rapporti con l'Unicef
 - b. Educazione alla vita civica e democratica Viabilità ed educazione stradale;
 - c. Ambiente Riscoperta della storia e delle tradizioni, rapporti con l'associazionismo;
 - d. Cultura Biblioteca cinema e teatro sport educazione motoria tempo libero giochi
 - e. Scuola e vivibilità di tutte le strutture per l'infanzia
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento comunale.

Art. 27

Regolamento del Consiglio

1. il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. Tale regolamento, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, prevede in particolare, le modalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione e la discussione delle proposte di deliberazione.

Capo II

La Giunta

Sezione I

Formazione della Giunta

Art. 28

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a n. 6 nominati dal Sindaco.
2. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Possono far parte della Giunta anche cittadini non consiglieri, purché non candidati alle ultime elezioni ed in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consiglieri comunali..
5. Possono essere nominati due Assessori esterni .

Art. 29

Assessori esterni al Consiglio

1. Gli assessori esterni al Consiglio comunale sono nominati contestualmente agli altri assessori.
2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 30

Incompatibilità

1. Non possono essere membri della Giunta comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di primo grado, gli adottati e gli adottanti.

Art. 31

Durata in carica e cessazione della Giunta

1. Gli assessori durano in carica cinque anni
2. Il Sindaco e gli assessori continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
3. Gli assessori cessano dalla carica, oltre che per approvazione di mozione di sfiducia, anche per:
 - a) Morte,
 - b) Dimissioni
 - c) Revoca.
4. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco il quale provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Con le stesse modalità il Sindaco provvede alla sostituzione dell'assessore decaduto o revocato.

Sezione II

Attributi e funzionamento della Giunta

Art. 32

Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento.
2. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività.

Art. 33

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Capo III

Il Sindaco

Art. 34

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini".
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 35

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
7. Il Sindaco indice i referendum comunali.
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e può decidere con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.
11. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 36

Sostituto del Sindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da

un assessore, il più anziano in ordine di età.

3. Nel caso di assenza o impedimento degli assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal consigliere anziano.

Art. 37

Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
10. Il Sindaco può delegare un consigliere all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie, con esclusione di compiti di amministrazione attiva, in particolare, può delegare un consigliere a rappresentare il Comune in assemblee societarie o in altre strutture associative.

Art. 38

Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione, senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al

Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 39

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e i di loro parenti o affini.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale.
5. Nel caso di interesse del Segretario comunale, sarà chiamato all'esercizio temporaneo delle funzioni di verbalizzazione il consigliere più giovane d'età presente.

Art. 40

Nomine

1. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende speciali e istituzioni, **riservate agli organi collegiali**, devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della riunione dell'organo collegiale da cui la nomina deve essere effettuata.

Titolo IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 41

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.

Art. 42

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune può agevolare gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture e negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi viene promossa ed attuata dalla

Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Gli esiti delle consultazioni devono risultare negli atti ai quali le stesse si riferiscono.

4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero, ed in ogni caso che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della promozione del territorio.
5. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici, di pubblico interesse, per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo. In dette convenzioni devono essere previsti i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 43

Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materia di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione può essere richiesta da tutti i cittadini di maggiore età. I Consiglieri comunali hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio comunale.
3. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la consultazione democratica dell'assemblea
4. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
5. Le modalità e la disciplina di svolgimento della consultazione sono stabilite dal Regolamento.

Art. 44

Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie;
 - a) tributi e tariffe;
 - b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il referendum è richiesto da almeno un decimo del corpo elettorale del Comune o deliberato da almeno due terzi dei componenti il Consiglio comunale. Le modalità saranno stabilite dal Regolamento.
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 45

Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito.

Art. 46

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio comunale, in sede di comunicazioni.

Art. 47

Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile.
3. È compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Sono requisiti per la carica: avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.
6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
7. Il Consiglio Comunale può aderire alla istituzione del difensore civico a livello

provinciale in alternativa all'istituto comunale, approvando apposita convenzione che disciplini termini e modalità.

Titolo V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 48

Principi organizzativi ed organizzazione generale

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali, disciplina da apposito regolamento, è strutturata in settori (oppure aree) omogenei di attività e si articola in servizi, unità operative, uffici, come da pianta organica, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascun Settore (o Area) e la individuazione delle relative responsabilità anche con riferimento a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
2. I responsabili di Settore (o Area) nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizzano il lavoro secondo criteri di efficienza, efficacia e correttezza amministrativa.
3. Il regolamento prevede l'organizzazione dell'attività comunale ispirata ai criteri, della programmazione e del controllo.

Art. 49

Il Segretario Comunale

Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Settore (o Area) e ne coordina l'attività, garantendone la sfera di autonomia gestionale.

Il Segretario comunale, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, esercita le seguenti prerogative gestionali:

- a) presta consulenza in campo giuridico - amministrativo, rilasciando i prescritti pareri;
- b) adotta tutti gli atti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni, delle determinazioni e degli iter procedurali;
- c) interviene ove riscontri casi di inerzia o di inefficienza dei responsabili di Settore (o Area), riferendone, ove ne sia il caso, al Sindaco;
- d) attribuisce la competenza dei procedimenti e degli atti nei casi controversi;
- e) adotta tutti quei provvedimenti che per legge o per statuto non siano riservati agli organi elettivi o non siano attribuiti espressamente ai responsabili di Settore (o Area) o che per la loro valenza esulino dalle competenze dei singoli Settori (o Aree).

Fino a nuove disposizioni legislative, sono attribuiti al Segretario i poteri sostitutivi di cui alla normativa vigente.

Art. 50

Personale comunale

1. La disciplina del personale comunale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi, allo Statuto, ai contratti di lavoro del personale per il comparto Enti Locali.
2. Appositi regolamenti, disciplinano, in particolare, la dotazione del personale dipendente e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 51

Responsabili di Settore (o Area)

1. Il Sindaco, con proprio atto, sentito il Segretario comunale ed in esecuzione delle vigenti disposizioni, nomina i responsabili di Settore (o Area), i quali, nell'ambito delle direttive ricevute, sono responsabili del funzionamento degli uffici, come disciplinato dal regolamento) di organizzazione.
2. Ogni responsabile di Settore (o Area), nell'ambito del proprio budget, firma autonomamente le determinazioni in attuazione alla propria autonomia gestionale di cui al successivo articolo 52 e con le modalità previste dai regolamenti.

Art. 52

Settori (o Aree)

1. La pianta organica individua distinti Settori (o Aree) con le relative competenze.
2. Alla direzione dei Settori (o Aree) sono preposti funzionari con qualifica apicale, nel rispetto delle disposizioni dei contratti di lavoro per il comparto degli Enti Locali.
3. La Responsabilità connessa alla direzione di Settore (o area) è relativa al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia da raggiungere dai servizi.
4. I Responsabili di Settore (o Area) si avvalgono, per il conseguimento degli obiettivi, delle unità organizzative adibite ai vari servizi comunali con funzioni strumentali e/o di supporto agli stessi Responsabili.

Art. 53

Reggenza e supplenza

1. Nei casi di vacanza o assenza o impedimento del responsabile di Settore (o Area), le relative funzioni sono svolte temporaneamente da altro funzionario di pari qualifica e/o in assenza dal Segretario comunale.

Art. 54

Collaborazioni esterne

1. Per le esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio o non è conveniente procedere a stabili assunzioni, il Sindaco, sentito il Segretario comunale, può conferire per obiettivi determinati e mediante convenzione a termine incarichi ad alto contenuto di professionalità ad esperti di provata competenza, determinando durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Titolo VI

SERVIZI

Art. 55

I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 56

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione di aziende ed Istituzioni sono nominati, revocati e sostituiti dal Sindaco, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.

Art. 57

Istituzioni ed Aziende speciali per la gestione di servizi pubblici

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri.
2. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata dell'**Amministrazione** comunale che li ha espressi, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
4. La Giunta comunale può emanare direttive al consiglio di amministrazione della istituzione.

5. La Giunta comunale, sentito il consiglio di amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.
6. L'amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito regolamento comunale.
7. I servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale sono gestiti a mezzo di Azienda speciale. L'Ordinamento e il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal suo Statuto e dal suo Regolamento.

Art. 58

Società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società di capitali anche a non prevalente capitale pubblico locale, e può costituirle individuando i soggetti privati partecipanti con la massima trasparenza previa adeguata pubblicità.
2. L'atto costitutivo delle società può prevedere l'obbligo dell'Ente pubblico di nominare uno o più amministratori e Sindaci."

Art. 59

Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Il Comune può promuovere forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 60

Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.
2. Non è ammessa l'assunzione da parte degli amministratori locali di ruoli di amministrazione, rappresentanza e coordinamento in società pubbliche o a prevalente capitale pubblico loro controllate, collegate o partecipate, che gestiscono servizi pubblici locali anche nell'ambito comunale.

Art. 61

Amministratori e sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.
2. La Giunta comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio comunale.
3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

Titolo VII

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 62

Controllo economico interno della gestione

1. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria è esercitata dal revisore dei conti.
2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

Art. 63

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
2. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.
3. Il revisore dei conti ha la collaborazione del Segretario comunale e dell'Ufficio Ragioneria che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.
4. Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.
5. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
6. Il revisore dei conti può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

Titolo VIII

USI CIVICI

Art. 64

Gestione e fruizione dei beni di uso civico

1. Il Comune intende assicurare la salvaguardia e una effettiva fruizione da parte della comunità degli usi civici esistenti nell'ambito del territorio comunale normato da apposito regolamento.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica la normativa vigente di pertinenza degli Enti Locali.
2. Lo Statuto, dopo l'esecutività della delibera che lo approva, è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio comunale.
4. Verrà altresì data adeguata pubblicità mediante mezzi di informazione elettronica.